TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE POSTALI E TELEGRAFICHE E SULLO STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL RELATIVO PERSONALE

Art. 2 (Testo Unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale)

(art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656)

I recapiti disimpegnano, a titolo gratuito, determinati servizi postali e di telecomunicazioni.

Versione in vigore dal 6 marzo 1968, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417
Partizione	Testo Unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sull-ordinamento-degli-uffici-locali-e-delle-agenzie/testo-unico-ordinamento-uffici-agenzie-postali-telegrafiche-art-2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it